

08217-25



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

Pierluigi Di Stefano

- Presidente -

Sent. n. sez. 151

Riccardo Amoroso

PU - 11/02/2025

Martino Rosati

R.G.N. 34856/2024

Benedetto Paternò Raddusa

Ombretta Di Giovine

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 08/04/2024 della Corte d'appello di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona confermava la condanna di [REDACTED] per il delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen., per essersi sottratto all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento alla ex coniuge e ai due figli minorenni, disposto dal giudice civile a seguito di scioglimento del matrimonio.

cell

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite dell'Avvocato [redacted] articolando i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

Il 4 aprile 2024, quattro giorni prima dell'udienza, era entrato in vigore il d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che, all'art. 2, comma 1, lett. bb) ha modificato l'art. 601, comma 3, primo per., cod. proc. pen., disponendo che il decreto di citazione per il giudizio di appello contenga l'avviso all'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in assenza.

La mancanza di tale avvertimento è sanzionata con la nullità del decreto di citazione ex art. 601, comma 6, cod. proc. pen., anch'esso modificato dall'art. 2, comma 1, lett. bb) d. lgs. n. 31 del 2024 cit.

L'avvertimento in oggetto non fu dato all'imputato, che aveva richiesto la pubblica udienza e che è stato giudicato in assenza dalla Corte di appello.

La sentenza, quindi, è nulla.

2.2. Inosservanza dell'art. 545-*bis* cod. proc. pen. perché la Corte di appello non ha dato all'imputato l'avviso finalizzato a richiedere la sostituzione della pena detentiva breve con una sanzione alternativa e la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità.

Quattro giorni prima dell'udienza è entrato in vigore il succitato d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che all'art. 2, comma 1, lett. z), ha modificato l'art. 598-*bis* cod. proc. pen., prevedendo la possibilità che l'imputato, nei motivi nuovi e nelle memorie, da depositare almeno 15 giorni prima dell'udienza, esprima il consenso alla sostituzione della pena detentiva con una delle pene di cui all'art. 53 legge 25 novembre 1981, n. 689.

Nel medesimo d.lgs., all'art. 2, comma 1, lett. aa), ha anche modificato l'art. 599-*bis* cod. proc. pen., prevedendo che l'imputato possa concordare la sostituzione della pena detentiva con una delle pene di cui all'art. 53 legge n. 689 del 1981 cit.

Data l'impossibilità per l'imputato di formulare simili richieste 15 giorni prima dell'udienza, la Corte di merito avrebbe dovuto dare l'avviso di cui all'art. 545-*bis* cod. proc. pen. al momento della lettura del dispositivo di conferma della sentenza di condanna.

Infatti, già prima dell'entrata in vigore della novella, secondo un orientamento di legittimità, il giudice d'appello è tenuto a svolgere un preciso accertamento sulla sussistenza delle condizioni per applicare una delle sanzioni sostitutive e, qualora ritenga che non sussistano condizioni ostative deve provvedere in tal senso, qualora abbia già acquisito il consenso dell'imputato, ovvero dare avviso alle parti della fissazione dell'udienza ex art. 545-*bis* cod. proc. pen.

Nel caso di specie non sussistevano condizioni ostative per l'applicazione delle pene sostitutive. La Corte di appello, dopo la lettura del dispositivo, avrebbe dovuto fissare l'udienza ex art. 545-*bis* cod. proc. pen.

La Corte di appello ha infatti rigettato tutti i motivi di impugnazione, compreso quello volto ad ottenere la sostituzione della pena detentiva e il processo si è celebrato in udienza pubblica ma in assenza dell'imputato.

Di conseguenza, si chiede alla Suprema Corte di disporre essa stessa la sostituzione della pena detentiva o, in subordine, di rinviare il giudizio alla Corte d'appello.

### 2.3. Errata applicazione dell'art. 570-*bis* cod. pen. e vizio di motivazione.

L'imputato aveva documentalmente provato di aver adempiuto all'obbligo di pagare gli assegni di mantenimento in modo parziale, e cioè versando ai figli una cifra molto vicina a quella stabilita dal giudice civile (€ 500, anziché € 600), sebbene non per la ex coniuge, e di aver provveduto in via esclusiva al pagamento delle spese straordinarie, spese che avrebbe dovuto sostenere nella misura della metà (versando € 1.641,07 nel 2018; € 3.361,87 nel 2019).

Inoltre, la Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato considerando congiuntamente tutte e tre le persone offese, mentre avrebbe dovuto distinguere le posizioni di ciascuna, dal momento che, quando il fatto è realizzato nei confronti di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare, si configura non già un unico reato, ma una pluralità di reati in concorso formale tra loro (Sez. U. n. 8413 del 20/12/2007, dep. 2018, Cassa, Rv. 238468; Sez. 6, n. 13418 del 8/03/2016, D., Rv. 267212; Sez. 6, n. 27929 del 30/03/2022, I., non mass.).

Ancora, la Corte d'appello non ha tenuto conto del fatto che, nelle more del procedimento, il Tribunale di Ascoli Piceno, dichiarando con sentenza lo scioglimento del matrimonio tra [REDACTED] e la parte civile, rigettò la domanda di assegno divorzile richiesto dalla donna, poiché non era emerso un divario economico tra gli ex coniugi, posto che la donna aveva raggiunto l'indipendenza economica con la nascita della propria impresa nel campo della moda, attiva dal 5 ottobre 2018 (lasciò invece immutato l'importo dell'assegno dovuto ai figli).

Quindi, poiché la parte civile non aveva diritto all'assegno di mantenimento di € 400 mensili, e dal momento che ord. Sez. 1 civ. n. 28646 del 18/10/2021, Rv. 662906, ha affermato che, nell'ipotesi di riforma della sentenza attributiva dell'assegno di divorzio, perché giudicato non dovuto, l'obbligo di restituzione scatta dall'incasso del primo euro e non dal momento della sentenza che ha dichiarato il versamento non dovuto, l'imputato era legittimato a chiedere indietro quanto versato in favore della ex coniuge e non dovuto, il che incide sulla sussistenza dei presupposti del reato.

Infine, la motivazione della Corte d'appello non rispetta le risultanze processuali, da cui era emerso come l'imputato avesse pagato tutte le mensilità nei confronti dei figli e che nulla doveva alla donna.

2.4. Vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen.

La Corte d'appello si è limitata ad affermare l'inapplicabilità della disposizione in oggetto poiché la condotta dell'imputato non è tenue né occasionale, ma non ha disposto alcun approfondimento, come pure sarebbe stato opportuno per la peculiarità del caso, contrassegnato da pagamenti parziali e da quello di tutte le spese straordinarie, nonché doveroso anche per questa fattispecie di reato (Sez. 6, n. 893 del 05/11/2020, dep. 2021, G., non mass.). Neppure ha considerato che non sussisteva il requisito dell'abitualità, essendo stata oltretutto riconosciuta la compatibilità tra la causa di non punibilità e il reato continuato (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064).

2.5. Vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.

Il rigetto è stato motivato con riferimento alla durata dell'omissione e al fatto che essa fosse stata perpetrata anche a danno dei figli, e cioè senza valutare le risultanze probatorie, dalle quali era emerso che l'imputato si trovava in difficoltà economica, lavorando in un'autodemolizione dalla quale percepiva un reddito annuo di € 7.000/8.000, come peraltro dimostrato dal fatto che era risultato ammesso al gratuito patrocinio, nonché dalla decisione del Tribunale di Ascoli Piceno, che attestò che non si dava divario economico tra le parti.

2.6. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione nelle circostanze attenuanti generiche.

La Corte d'appello ha motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche richiamando il carattere permanente della condotta, la sua durata, l'incidenza sul nucleo familiare e i precedenti penali dell'imputato, senza valutare il fatto che per tutto il periodo indicato nel capo di imputazione il ricorrente versò l'assegno parziale e sostenne da solo le spese straordinarie per i figli, la sostanziale parità delle condizioni economiche tra gli ex coniugi e il fatto che il [REDACTED] versasse in una situazione di difficoltà economica.

3. La parte civile, per il tramite dell'Avvocato [REDACTED], ha presentato conclusioni scritte con cui chiede la conferma della sentenza di appello.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato.

2. Manifestamente infondato è primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione di una disposizione processuale il cui regime temporale è pacificamente governato dal *tempus regit actum*.

L'obbligo di avvertire l'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in assenza, è stato introdotto dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, come riconosciuto dal medesimo ricorrente, entrato in vigore quattro giorni prima dell'udienza e, quindi, quando il decreto di citazione a giudizio era stato già emesso. Con la conseguenza che la disposizione non poteva trovare applicazione nel caso di specie.

3. Identiche considerazioni e medesima conclusione valgono per il secondo motivo di ricorso.

Vero è che il nuovo art. 598-*bis*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. prevede oggi la possibilità che l'imputato, nei motivi nuovi e nelle memorie, da depositare almeno 15 giorni prima dell'udienza, esprima il consenso alla sostituzione della pena detentiva con una delle pene di cui all'art. 53 legge 25 novembre 1981, n. 689, disciplinandone, all'uopo, la procedura. Ed è altrettanto vero che l'art. 599-*bis* cod. proc. pen. dispone che l'imputato possa concordare la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 legge 689 del 1981.

Anche tali disposizioni sono state, tuttavia, introdotte dall'art. 2 d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31 cit., e non erano, dunque, applicabili nel caso di specie in cui, peraltro, la meritevolezza della sostituzione della pena è stata dal Giudice dell'appello espressamente esclusa, esercitando una discrezionalità che, poichè correttamente motivata, è insindacabile da questa Corte (vd. *sub* § 6).

4. Infondato è il terzo motivo di ricorso.

4.1. A prescindere dal fatto che non si coglie l'interesse alla deduzione, è nel giusto il ricorrente quando afferma che, nel caso di specie, sussistono tanti reati quanti sono i membri della famiglia.

La fattispecie in oggetto è suscettibile, infatti, di offendere una pluralità di persone, da individuare nei suoi singoli componenti.

Di conseguenza, la conclusione che si configuri una pluralità di reati (piuttosto che un solo reato) è coerente con la visione costituzionale che, sulla base della centralità del principio personalistico, travolse, nella materia che ci occupa, l'impostazione statalista del codice Rocco del 1931, volta, nelle originarie intenzioni, a tutelare la famiglia in quanto istituzione funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico.

Tale conclusione ha avuto, d'altro canto, conferma in Sez. U. n. 8413 del 20/12/2007, dep. 2008, Cassa, Rv. 238468, pronunciata in relazione all'affine fattispecie di cui all'art. 570 cod. pen., la quale precisò come, sebbene i reati siano plurimi, ciò nondimeno, trovi applicazione il concorso formale o, ricorrendone i presupposti, la continuazione.

Ciò è, appunto, quanto accaduto nel caso in esame, la sentenza impugnata precisando, sin dall'epigrafe, che l'imputato era stato in primo grado condannato ex artt. 81 e 570-*bis* cod. pen. (condanna confermata in appello).

4.2. D'altronde, non può accogliersi l'eccezione secondo cui il ricorrente sarebbe esentato dall'obbligo di versare le somme dovute alla ex coniuge, in ragione di una sorta di "compensazione" tra debito e credito.

L'opponibilità di una siffatta compensazione è generalmente destituita di fondamento dalla giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, Sez. 6, n. 9553 del 23/01/2020, L., Rv. 278620; Sez. 5, n. 9600 del 03/11/2011, dep. 2012, B., Rv. 252002, secondo cui il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non può opporre, a titolo di compensazione, al fine di escludere la ipotizzabilità del reato, un suo credito verso l'avente diritto): rilievo cui sia sufficiente aggiungere che diversa è la situazione decisa nella sentenza civile citata dal ricorrente (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 28646 del 18/10/2021, Rv. 662906), la quale peraltro, non a caso, parla di «restituzione» e non di «compensazione» e che, al limite conferma – non smentisce – l'argomentazione del provvedimento impugnato («Quando sia stato disposto un assegno divorzile dal giudice di primo grado, ma questa decisione sia stata revocata dal giudice d'appello in conseguenza dell'accertamento dell'insussistenza originaria dei presupposti per la sua attribuzione, l'ex coniuge che ne abbia beneficiato è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, a far data da quando ha iniziato a percepire gli emolumenti, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all'effettivo soddisfo, perché in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., spettando all'interessato il diritto ad essere reintegrato dall'*accipiens* dell'intera diminuzione patrimoniale subita, a prescindere dal suo stato soggettivo di buona o mala fede»).

4.3. Né nella sentenza impugnata si ravvisa il dedotto vizio di motivazione.

I Giudici dell'appello, riportando ampi stralci delle dichiarazioni della parte civile, precisano come questa, durante l'udienza dibattimentale del 2021: avesse chiarito le difficoltà cui ella era andata incontro, a causa della riduzione dell'importo versato dal marito; avesse rappresentato di aver dovuto chiedere aiuto ad associazioni di volontariato come la Caritas per l'impossibilità di fare fronte alle spese quotidiane; avesse precisato che le spese straordinarie, peraltro

pagate senza regolarità, erano volti a consentire ai figli di frequentare una costosa scuola privata a [REDACTED]; avesse aggiunto che, quando i figli erano con il marito, questi ostentava una vita agiata, specificando che l'uomo non rispondeva alle reiterate richieste di corresponsione della persona offesa la quale all'epoca non lavorava, se non saltuariamente come donna dei servizi.

5. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, essendo la motivazione, anche sul punto, sviluppata in modo compiuto e logico.

È vero, d'altronde, che il precedente richiamato dal ricorrente ha ritenuto non opponibile l'abitudine del comportamento in relazione ad un'ipotesi di art. 570 cod. pen. In tal caso si trattava, tuttavia, di un caso in cui l'inadempimento aveva riguardato un periodo breve di tempo, mentre, in quello in oggetto, i Giudici dell'appello hanno espressamente argomentato come il mancato pagamento si fosse protratto a lungo, ritenendo, dunque, motivatamente tale circostanza ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

6. In relazione al quinto motivo di ricorso, la Corte di appello ha escluso l'applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, affermando come la richiesta dell'imputato non potesse essere accolta alla stregua della determinazione in concreto della pena detentiva applicata: congrua e conforme alle circostanze emerse nel corso dell'istruttoria, nonché espressiva di una sostanziale pervicacia nel violare gli obblighi di mantenimento posti a suo carico in sede di separazione, come comprovato dalla decisione di sostenere spese alternative rispetto ai versamenti correnti cui egli era tenuto.

Per tal via, è stata, quindi, motivata in modo completo e non illogico una valutazione che, pacificamente, rientra nell'ambito della discrezionalità del giudicante.

7. Per le stesse ragioni, risulta infondato, infine, il sesto motivo di ricorso.

La Corte ha escluso sussistessero le condizioni per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, avendo riguardo al carattere permanente della condotta e alla sua durata, ma altresì all'incidenza che l'omissione ha determinato sul nucleo familiare, composto anche da minorenni e dunque da soggetti maggiormente vulnerabili, nonché avuto riguardo alla personalità del reo, gravato da precedenti penali. Ed ha specificato che tali criticità non risultavano adeguatamente compensate dalla erogazione di parte delle somme dovute.

Anche sul punto, dunque – ricordato che la funzione dell'art. 62-*bis* cod. pen. consiste nell'adeguare il trattamento sanzionatorio alla concreta rimproverabilità del fatto, ed esclusa la configurabilità di un "diritto dell'imputato" al riconoscimento

delle circostanze generiche, la motivazione appare esente da vizi censurabili in sede di legittimità.

8. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [redacted] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 11/02/2025

Il Consigliere estensore  
Ombretta Di Giovine





Il Presidente  
Pierluigi Di Stefano



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot.ssa Giuseppina Cirimele